Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 64**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 10 marzo 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 10 MARZO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 10ª/1966), emessi in base alle leggi 19 luglio 1956, n. 750, e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1957. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUINTA estrazione eseguita il 15 febbraio 1962. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(734)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Bombrini Parodi-Delfino, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1962. — **R.A.S.A. - Rifornimenti Automobilistici Società per Azioni, in Robbio:** Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1962. — **Oleificio di Orzinuovi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1962. — **Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1962. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni — **Società per azioni Industria confezioni Salco, in Empoli:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1962. — **Alcaro, società italiana di navigazione, per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1962. — **Immobiliare Fossatello, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1962. — **Finanziaria immobiliare Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1962. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1962. **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1962. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dall'8 al 14 febbraio 1962. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 febbraio 1962. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1962. — **Società per azioni Trans World Fuels Company, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1962. — **Fruttabella, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1626.

Adeguamento dei contributi per il mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento della « Microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1954, n. 130;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 20 marzo 1961, con la quale, la Società Farmaceutici Italia di Milano si impegna a versare annualmente all'Università di Firenze, una somma corrispondente al 20 % dei contributi dovuti al titolare del posto di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « Microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione istitutiva del posto stesso, stipulata il 14 luglio 1953 ed approvata con decreto presidenziale in data 4 gennaio 1954, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 49. — VILLA

Repertorio n. 488

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze addì 14 luglio 1953 tra la Società farmaceutici Italia di Milano e l'Università degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno, e questo dì venti del mese di marzo in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Firenze, avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettorale 1° luglio 1950,

senza l'assistenza di testimoni avendone con me d'accordo le parti rinunciato,

sono personalmente comparsi i signori:

Lamanna prof. E. Paolo, nato a Matera, il 9 agosto 1885, e domiciliato a Firenze in piazza San Marco, 4, non in pro-

prio ma quale rettore dell'Università degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze il 14 luglio 1953, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 9 luglio 1960 che si allega sotto lettera *A*);

Bertini dott. Giulio, nato ad Arcola (La Spezia) il 7 gennaio 1908 e residente a Milano in via Alberto da Giussano, 4, non in proprio ma quale procuratore speciale della Società Farmaceutici Italia, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto dall'amministratore delegato e quindi di legale rappresentante della suindicata Società, investito dei poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione, come da atto che qui si allega sotto lettera *B*),

comparenti della cui identità personale io sottoscritto sono certo;

Premesso

che tra la Società Farmaceutici Italia di Milano e l'Università degli studi di Firenze rispettivamente rappresentati dal dott. Giulio Bertini e dal prof. Bruno Borghi, il 14 luglio 1953, a Firenze, è stata stipulata, per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di Microbiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, apposita convenzione a rogito del sottoscritto funzionario, registrata a Firenze, atti civili, il 7 luglio 1953, al numero 667, vol. 524 (gratis),

che il Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3233 del 5 aprile 1960, diretta ai rettori delle Università, ha fatto conoscere la necessità di stipulare atti integrativi per l'aggiornamento degli oneri di spesa delle convenzioni attualmente in corso per il mantenimento dei posti di ruolo, qualora detti oneri risultino inferiori all'effettivo costo dei posti stessi, avvertendo che in difetto di tale aggiornamento, le Università saranno tenute a rimborsare l'Erario con i fondi del proprio bilancio, delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per il pagamento degli assegni dovuti ai titolari dei posti medesimi,

che con successiva lettera del 6 aprile 1960 lo stesso Ministero su invito di quello del tesoro, ha fatto presente che la somma da rimborsare allo Stato per la costituzione del fondo da destinare al trattamento di quiescenza dei titolari suddetti, dovrà essere stabilito in ragione del 20 % dello stipendio spettante al titolare del posto,

che la predetta convenzione non prevede il versamento da parte della Società Farmaceutici Italia di un'altra somma, oltre quella indicata all'art. 2, per la costituzione di un fondo da destinare al trattamento di quiescenza del titolare del posto predetto.

Tutto ciò premesso

i comparenti nella qualità convengono e stipulano quanto appresso:

La Società Farmaceutici Italia di Milano, in aggiunta a quanto è stabilito dall'art. 2 di cui alla convenzione registrata a Firenze, atti civili, il 7 luglio 1953, n. 667, vol. 524 (gratis), si impegna a versare annualmente e per tutta la durata della Convenzione ed eventuali successivi rinnovi, alla Università degli studi di Firenze, che a sua volta procederà a versarlo allo Stato, l'ammontare corrispondente al 20 % dello stipendio e della 13ª mensilità spettanti al titolare del posto, al lordo di tutte le ritenute, con effetto dalla data della nomina del titolare stesso fermo restando le altre clausole della convenzione citata.

Il presente atto è esente da tassa di registro e di bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze.

Il presente atto consta di cinque pagine e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta uso bollo, scritto da persona di mia fiducia salvo quanto notasi di mio pugno, e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante.

F.to E. Paolo Lamanna
» Giulio Bertini
» Tullio Gallo

Registrato a Firenze (Atti civili) addì 25 marzo 1961 al numero 177 - Vol. I Es. Esatte L. gratis.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1962, n. 71.

Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo unico del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, è sostituito dal seguente:

« Gli uffici amministrativi centrali e periferici ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa — esclusi quelli per le pensioni — gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario, i vaglia del tesoro, gli ordinativi su ordini di accreditamento e gli ordinativi di contabilità speciale siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente, a favore della persona del creditore, presso le filiali della Banca d'Italia site nella Provincia in cui ha sede la sezione di Tesoreria sulla quale i titoli di spesa sono esigibili;

b) accreditamento in conto corrente, presso le dette filiali della Banca d'Italia, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;

c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore della persona del creditore;

d) accreditamento in conto corrente postale, al nome del creditore;

e) accreditamento per conto del creditore — pel tramite della stanza di compensazione coesistente alla sezione di Tesoreria — a favore di un determinato istituto di credito, designato dal creditore.

Le forme di estinzione previste dai punti *b*) ed *e*) non sono ammesse per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni.

La richiesta delle operazioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) può essere pure diretta alla sezione di Tesoreria dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e sia pervenuto alla medesima.

Anche la richiesta dell'operazione di cui alla lettera *b*) può essere diretta alla sezione di Tesoreria, ma in tal caso la firma del creditore deve essere autenticata da notaio oppure dall'Amministrazione o dall'ufficio che ha emesso il titolo o dal capo della sezione di Tesoreria, il quale può accertare l'identità personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dal successivo articolo 3.

Le dichiarazioni di commutazione o di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, dovranno risultare, sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di Tesoreria.

In caso di titoli estinguibili con le modalità di cui al punto *d*), le dichiarazioni di accreditamento sono firmate dal capo dell'ufficio postale competente e, ove esista, dal controllore ».

Art. 2.

I vaglia cambiari della Banca d'Italia, di cui all'articolo precedente, sono spediti al beneficiario in piego postale ordinario, se d'importo fino a lire 100.000, e in piego raccomandato, se d'importo superiore.

Le spese postali sono a carico del destinatario.

Art. 3.

L'articolo 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti.

Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identità della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore.

Quando questi non avesse modo di accertare la identità dell'intestatario, se egli è un pubblico funzionario, può richiedere la legalizzazione della firma dalla autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia autenticata da un notaio.

Il pagamento di somme non superiori alle lire seicentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale, fatta eccezione per la carta d'identità la quale è valida per i pagamenti d'importo non superiore alle lire sessantamila:

1) passaporto;

2) libretto personale di concessione ferroviaria per gli impiegati dello Stato in attività di servizio e in pensione;

3) tessere di riconoscimento, con fotografia, rilasciate da Amministrazioni statali ai propri dipendenti;

4) libretto per licenza di porto d'armi;

5) tessera postale di riconoscimento;

6) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli;

7) carta d'identità.

Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori, da parte degli ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validità di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962, n. 72.

Modificazioni all'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento;

Visto il regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, recante norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra;

Vista la legge 5 maggio 1952, n. 521, recante norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Vista la legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti a sezioni unite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

All'articolo 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:

« Su richiesta dei pensionati avanzata, a seconda dei casi, alla competente Amministrazione od all'Uf-

ficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti (certificati di iscrizione) può essere effettuata dai notai, previo accertamento delle condizioni alle quali è subordinato il godimento delle pensioni, con la osservanza delle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità.

Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti.

Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti (certificati di iscrizione) provvedono a darne notizia al sindaco del Comune interessato.

Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto (certificato di iscrizione) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962, n. 73.

Modificazioni ai regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310 e 5 settembre 1938, n. 1997, sulla costituzione ed il funzionamento dell'Istituto « Regina Elena » per lo studio e la cura dei tumori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, che approva il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1997, che modifica le tabelle organiche del personale sanitario ed i programmi per gli esami di concorso ai posti degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai predetti regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310, e 5 settembre 1938, n. 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale laureato addetto ai servizi sanitari dell'Istituto « Regina Elena », di cui al regio decreto 5 settembre 1938, n. 1997, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto vistate dal Ministro per la sanità e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il direttore dell'Istituto coordina l'attività di tutti i reparti assicurandone la migliore organizzazione ed efficienza e propone all'Amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.

E' coadiuvato da un vice-direttore nominato dalla Amministrazione dell'Istituto su sua proposta e scelto fra i primari chirurghi o radiologi. Nessun emolumento compete per tale incarico.

Il direttore può assumere l'incarico di capo di uno dei laboratori della ripartizione di oncologia sperimentale o di primario di una delle divisioni della ripartizione di oncologia clinica, sempre che tali posti non siano occupati da titolari; nessun emolumento compete per tale incarico.

Art. 3.

Il posto di direttore dell'Istituto è conferito dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri in seguito a concorso per titoli.

Possono partecipare al concorso, sempre che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito nel primo comma dell'art. 11 del presente regolamento, i professori universitari ordinari, straordinari o incaricati ed i liberi docenti di materie che abbiano attinenza con le scienze oncologiche.

La Commissione esaminatrice è nominata dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri ed è costituita:

1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o da un suo delegato, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, con funzioni di presidente;

2) dal direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

3) da un membro del Consiglio superiore di sanità;

4) da quattro professori universitari di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno docente di patologia generale, uno di anatomia ed istologia patologica, uno di clinica o patologia speciale chirurgica e uno di radiologia medica.

I membri di cui ai numeri 3) e 4), sono scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministero stesso.

Art. 4.

I capi dei laboratori della ripartizione oncologica sperimentale sovraintendono alla ricerca scientifica promossa nei rispettivi laboratori ed hanno l'obbligo di collaborare tra loro per la produzione scientifica del-

l'Istituto e di provvedere agli esami e alle prestazioni richieste, secondo le specifiche competenze, dalle divisioni della ripartizione di oncologia clinica.

Gli aiuti addetti ai laboratori partecipano alla ricerca scientifica ed all'attività del laboratorio secondo le direttive del capo laboratorio.

I primari, gli aiuti e gli assistenti della ripartizione di oncologia clinica esercitano le funzioni previste per le corrispondenti qualifiche dall'ordinamento del personale sanitario degli ospedali.

I fisici dipendono direttamente dal direttore e sono assegnati ai singoli laboratori e divisioni per svolgere mansioni relative alla loro qualifica.

Art. 5.

I primari, i capi laboratori, i fisici, gli aiuti e gli assistenti sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.

Nei concorsi per primari, capi laboratorio e fisici è attribuita, per la valutazione dei titoli, metà del punteggio disponibile per il giudizio complessivo.

Il punteggio da riservare alla valutazione dei titoli nei concorsi per aiuto ed in quelli per assistente è, rispettivamente, di quarantacinque e di dieci centesimi del punteggio disponibile per il giudizio complessivo.

Almeno i due quinti del punteggio disponibile per titoli sono riservati alla valutazione dei servizi prestati in Istituti oncologici.

Sono estese ai detti concorsi, per quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni riguardanti le prove di esame dei concorsi ai corrispondenti posti di sanitari ospedalieri.

Art. 6.

I servizi prestati nell'ambito delle ripartizioni dell'Istituto sono valutati con coefficiente di maggiorazione fino al massimo di 2 decimi dei punti disponibili per uguali servizi prestati presso altri Enti.

Art. 7.

I requisiti per essere ammessi al concorso di capo laboratorio o di primario, oltre quelli per adire ai pubblici uffici sono i seguenti:

a) non avere oltrepassato l'età di anni 50;

b) avere almeno 10 anni di laurea ed 8 anni di servizio in qualità di professore universitario di ruolo o incaricato, di primario, aiuto od assistente ordinario, incaricato, straordinario, o volontario con responsabilità e continuità di servizio, nelle università o in ospedali di prima e seconda categoria. Per il concorso a primario è inoltre richiesto che almeno tre degli 8 anni di servizio siano stati prestati nella qualità, o con le funzioni, di primario ovvero di aiuto.

I requisiti per essere ammessi ai concorsi di aiuto e di assistente sono quelli previsti per gli ospedali di prima categoria dall'ordinamento del personale sanitario degli ospedali.

Per la partecipazione ai concorsi di capo e di aiuto nei laboratori scientifici sono richieste:

a) la laurea in medicina e chirurgia ovvero una laurea in scienze attinenti al posto messo a concorso;

b) l'abilitazione all'esercizio professionale, ove sia prevista dalle vigenti norme.

Per la partecipazione ai concorsi di capo e di aiuto del laboratorio di epidemiologia e statistica sanitaria sono considerati equipollenti ai servizi prestati in ospedale i servizi prestati presso Uffici sanitari o di statistica sanitaria, comunali, provinciali, parastatali e statali o comunque dipendenti da Enti pubblici con qualifiche assimilabili a quelle di primario, aiuto o assistente.

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici di concorsi per capo laboratorio e primario sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite:

1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o per sua delega dal direttore dell'Istituto « Regina Elena », con funzioni di presidente;

2) dal direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

3) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti o affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanità;

4) da un capo di laboratorio o da un primario dell'Istituto « Regina Elena », a seconda del posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità designato dal Ministero stesso.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per aiuto sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite:

1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o per sua delega dal direttore dell'Istituto « Regina Elena » con funzioni di presidente;

2) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti o affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanità;

3) dal primario o dal capo laboratorio della divisione per cui è stato bandito il concorso;

4) da un medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità di qualifica non inferiore ad ispettore generale, designato da detto Ministero.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità designato dal Ministero stesso.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di assistente sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite:

1) dal direttore dell'Istituto « Regina Elena », con funzioni di presidente;

2) da un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti od affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelto su terna proposta dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanità;

3) dal primario della divisione per cui è stato bandito il concorso;

4) da un primario di ospedale di prima categoria preposto ad una divisione ospedaliera attinente od affine a quella cui appartiene il posto messo a concorso;

5) da un medico appartenente al ruolo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a ispettore generale designato dal Ministero stesso.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal Ministero stesso.

Art. 11.

Il direttore, i capi dei laboratori e i primari restano in servizio fino al 70° anno di età.

Gli aiuti sono assunti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati per quinquennio sino al 55° anno di età a giudizio di una Commissione presieduta dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri e composta dal direttore dell'Istituto, dal capo laboratorio o dal primario presso cui l'aiuto ha prestato la sua opera.

I fisici restano in servizio fino al 70° anno di età.

Art. 12.

Gli assistenti sono nominati per un quinquennio e possono essere riconfermati per quinquennio sino al 45° anno di età, previo giudizio favorevole del direttore dell'Istituto e del capo laboratorio o primario alle cui dipendenze hanno prestato la loro opera.

Art. 13.

Gli esami di concorso ai posti di capo dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatologia, di biofisica e di microscopia elettronica comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia generale;

b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti inerenti alla materia del posto messo a concorso, con particolare riferimento all'oncologia;

c) prova pratica, da eseguirsi alla presenza della Commissione, relativa alla materia del posto messo a concorso, con particolare riguardo all'oncologia.

Le prove pratiche per i posti di capo dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatologia e di biofisica, sono di ordine sperimentale con breve relazione scritta sulle tecniche impiegate riguardanti le prove di esame.

La prova pratica per il concorso al posto di capo del laboratorio di microscopia elettronica verte sulle tecniche di microscopia, ultramicrotomia ed ombreggiatura;

d) prova orale sulle materie di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*).

Gli esami di concorso al posto di capo laboratorio di epidemiologia e statistica dei tumori comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia generale;

b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di igiene con particolare riferimento ai problemi oncologici e alla statistica sanitaria e demografica;

c) prova orale sulle materie di cui ai precedenti punti *a*) e *b*).

Art. 14.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatologia, di biofisica e di microscopia elettronica comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti inerenti la materia del posto messo a concorso, con particolare riferimento alla oncologia;

b) prova pratica da eseguirsi alla presenza della Commissione, relativa alla materia del posto messo a concorso, con particolare riguardo alla oncologia.

Le prove pratiche per posti di aiuto dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatologia e di biofisica sono di ordine sperimentale con breve relazione scritta sulle tecniche impiegate riguardanti le prove di esame.

La prova pratica per il concorso al posto di aiuto del laboratorio di microscopia elettronica verte sulle tecniche di microscopia, ultramicrotomia ed ombreggiatura;

c) prova orale sulle materie di cui ai precedenti punti *a*) e *b*).

Gli esami di concorso al posto di aiuto del laboratorio di epidemiologia e statistica dei tumori comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di igiene con particolare riferimento ai problemi oncologici ed alla statistica sanitaria e demografica;

b) prova orale sulle materie di cui al precedente punto *a*).

Art. 15.

Ai concorsi per i posti di fisico stabiliti nelle tabelle organiche possono partecipare coloro che siano in possesso di una laurea in fisica o di una laurea equipollente, non abbiano oltrepassato il 40° anno di età ed abbiano prestato almeno due anni di servizio presso un istituto scientifico.

Le Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite:

1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o, per sua delega, dal direttore dell'Istituto « Regina Elena », con funzioni di presidente;

2) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di fisica, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

3) da un capo laboratorio dell'Istituto « Regina Elena »;

4) da un primario radiologo dell'Istituto « Regina Elena »;

5) da un fisico appartenente ai ruoli dell'Istituto superiore di sanità, di grado non inferiore ad aiuto, designato dal Ministero della sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal Ministero stesso.

Art. 16.

Gli esami di concorso ai posti di fisico comprendono:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di fisica elettronica e nucleare, con particolare riferimento alla oncologia;

b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti relativi agli apparecchi radiologici e di alta energia, di tecnica radiologica, di radium ed isotopoterapia;

c) prova scritta sul funzionamento degli apparecchi di cui alle prove scritte con esecuzione dei piani di trattamento e sull'impiego dei mezzi sussidiari di terapia fisica;

d) prova orale sulle materie di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*).

Art. 17.

All'Istituto « Regina Elena » nella ripartizione di oncologia sperimentale e nella ripartizione di oncologia clinica possono essere addetti rispettivamente, ricercatori italiani e stranieri e medici interni entro i limiti di 10 unità per la ripartizione sperimentale e di 20 unità per la ripartizione clinica.

I ricercatori ed i medici interni sono scelti fra i laureati in medicina, fisica, chimica, scienze biologiche ed altre branche della ricerca. Essi sono nominati, con deliberazione del presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri, su proposta del direttore dell'Istituto « Regina Elena » per la durata di un triennio e possono essere riconfermati con la stessa procedura per un altro triennio.

Ai ricercatori e medici interni non compete alcun emolumento.

Art. 18.

La retribuzione del direttore dell'Istituto è fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 670 degli impiegati statali, con progressione al coefficiente 900 dopo 5 anni di servizio.

Il direttore che provenga dai ruoli dei professori universitari conserva « ad personam » il trattamento economico e lo sviluppo di carriera previsto per il ruolo di provenienza.

La retribuzione dei capi di laboratorio e dei primari è fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 402, con progressione ai coefficienti 500 e 670 rispettivamente dopo 5 e 15 anni di servizio.

La retribuzione degli aiuti è fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 325, con progressione ai coefficienti 402, 450 e 500 rispettivamente dopo 5, 10 e 20 anni.

L'assistente percepisce lo stipendio corrispondente al coefficiente 271.

La retribuzione dei fisici è fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 325, con progressione ai coefficienti 402, 500 e 670 rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni di servizio.

I capi di laboratorio, i primari e gli aiuti vincitori dei concorsi a posti nelle qualifiche superiori, conservano « ad personam » il trattamento economico più favorevole eventualmente acquisito nel loro precedente stato giuridico impiegatizio.

Gli stipendi annui di cui ai precedenti commi assorbono l'indennità speciale di servizio e di laboratorio e qualsiasi altro assegno o indennità prevista da precedenti disposizioni.

Gli stipendi medesimi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa qualifica.

Al personale di cui ai precedenti commi, compete l'aggiunta di famiglia nella misura prevista dalle disposizioni di legge per il personale statale.

Al personale stesso compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale di cui alle leggi 27 maggio 1959, n. 324 e 3 maggio 1960, n. 185, nei limiti e con le norme e le condizioni stabiliti dalle leggi stesse.

Art. 19.

Al personale della ripartizione sperimentale è corrisposta una indennità mensile di ricerca, nonchè, qualora ne ricorrano le condizioni, una indennità di lavoro nocivo e rischioso. Quest'ultima, sempre che ne ricorrano le condizioni, è corrisposta anche al personale della ripartizione clinica.

La misura di tali indennità viene stabilita con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 20.

Mediante apposito regolamento, deliberato dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri ed approvato dal Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabiliti, in conformità alle norme vigenti per il corrispondente personale statale ed a quelle contenute nel presente regolamento, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento di attività e di quiescenza di tutto il personale sanitario dell'Ente, comunque necessario per le esigenze dei servizi.

Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri provvederà all'inquadramento del personale sanitario di ruolo attualmente in servizio nelle corrispondenti qualifiche previste dalle tabelle organiche annesse al presente regolamento.

E' escluso il conferimento di posizioni gerarchiche più vantaggiose di quelle in atto rivestite dal personale.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sarà bandito il concorso per il posto di direttore dell'Istituto « Regina Elena », che dovrà essere espletato nel termine massimo di mesi 10 dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

I concorsi relativi agli altri posti previsti negli allegati ruoli organici dovranno essere banditi entro un anno dalla data della pubblicazione del presente regolamento e dovranno essere espletati entro il termine di 10 mesi dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 22.

I sanitari che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano comunque prestato un periodo di ininterrotto servizio di almeno quattro anni

presso l'Istituto « Regina Elena » sono esentati dai limiti di età per la partecipazione ai concorsi che saranno banditi nei primi due anni di applicazione del regolamento stesso.

I sanitari che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano comunque prestato un periodo di ininterrotto servizio di almeno otto anni presso l'Istituto « Regina Elena » e svolgano mansioni di primario, capo servizio, dirigente o aiuto sono ammessi a partecipare ad un concorso speciale, ai corrispondenti posti, per titoli ed esame-colloquio, vertente sulle materie attinenti ai posti stessi.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi indicati nel precedente comma sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri e sono costituite:

1) da un consigliere di Stato con funzioni di presidente;

2) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o, per sua delega, da un primario dell'Istituto « Regina Elena »;

3) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

4) da due componenti aventi qualifica di professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, o primario di ruolo di ospedale di prima categoria, o capo laboratorio di ruolo dell'Istituto superiore di sanità, di materie attinenti o affini a quelle previste per i singoli concorsi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità designato dal Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 41. — VILLA

TABELLA *A*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE SANITARIO DELLO ISTITUTO « REGINA ELENA » PER LO STUDIO E LA CURA DEL CANCRO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI DI ROMA.

Qualifica del personale	Numero dei posti	Coefficiente (1)
Direttore	1	670-900
Fisici	3	325-402-500-670

(1) Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e legge 13 marzo 1958, n. 165, tabella *B*, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

Visto, *il Ministro per la sanità*
GIARDINA

TABELLA *B*

Ripartizione di oncologia sperimentale

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE SANITARIO DELLO ISTITUTO « REGINA ELENA » PER LO STUDIO E LA CURA DEL CANCRO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI DI ROMA.

Qualifica del personale	Numero dei posti	Coefficiente (1)
1) *Laboratorio di chimica biologica*:		
Capo laboratorio	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
2) *Laboratorio di fisiopatologia*:		
Capo laboratorio	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
3) *Laboratorio di biofisica*:		
Capo laboratorio	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
4) *Laboratorio di microscopia elettronica*:		
Capo laboratorio	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
5) *Laboratorio di epidemiologia e statistica dei tumori*:		
Capo laboratorio	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500

(1) Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e legge 13 marzo 1958, n. 165, tabella *E*, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

Visto, *il Ministro per la sanità*
GIARDINA

TABELLA *C*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE SANITARIO DELLO ISTITUTO « REGINA ELENA » PER LO STUDIO E LA CURA DEL CANCRO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI DI ROMA.

Qualifica del personale	Numero dei posti	Coefficiente (1)
1) *Divisione 1ª di chirurgia generale*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistenti	2	271
2) *Divisione 2ª di chirurgia generale*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistenti	2	271
3) *Divisione di neuro-chirurgia*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto (chirurgo)	1	325-402-450-500
Aiuto (neurologo)	1	325-402-450-500
Assistente	1	271

(1) Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e legge 13 marzo 1958, n. 165, tabella *E*, e successive modificazioni.

Segue TABELLA *C*

Qualifica del personale	Numero dei posti	Coefficiente (1)
4) *Divisione di ginecologia*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
5) *Divisione di otorinolaringoiatria*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
6) *Divisione di medicina ed ematologia*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
7) *Divisione di roentgendiagnostica*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
8) *Divisione di alte energie radianti e roentgenterapia*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto medico	1	325-402-450-500
a) *Sezione roentgenterapia*:		
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
b) *Sezione di radiumterapia*:		
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
c) *Sezione radioisotopi*:		
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
d) *Sezione betatrone*:		
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
e) *Sezione cobalto*:		
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
9) *Servizio di anestesiologia e terapia del dolore*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistenti	2	271
10) *Laboratorio di anatomia e istologia patologica*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271
11) *Laboratorio di analisi cliniche*:		
Primario	1	402-500-670
Aiuto	1	325-402-450-500
Assistente	1	271

(1) Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e legge 13 marzo 1958, n. 165, tabella *E*, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

Visto, *il Ministro per la sanità*
GIARDINA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1962, n. 74.

Prelevamento di L. 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese postali e telegrafiche (cap. n. 59 *bis*) (in relazione al trasferimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei nuovi locali di Palazzo Chigi). — L. 18.000.000

Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra (cap. n. 524) — L. 50.000.000

Compensi speciali al personale dell'Amministrazione delle pensioni di guerra (cap. n. 515) — » 8.000.000

— » 58.000.000

(in relazione alla necessità di accelerare i lavori per la liquidazione delle pensioni di guerra, e dei danni di guerra, prima non prevedibile).

Spese per l'impianto dell'Albo dei dipendenti civili dello Stato (cap. n. 237) — » 23.000.000
(assegnazione indispensabile onde provvedere, in relazione ad intervenute esigenze, allo acceleramento dei lavori per il completamento dell'impianto dell'Albo).

Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Amministrazioni centrali (capitolo n. 382) — » 110.000.000
(per inderogabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili).

Ministero delle finanze:

Spese casuali (cap. n. 36) — » 8.000.000
(integrazione occorrente per far fronte a sopravvenute imprescindibili esigenze).

Ministero degli affari esteri:

Servizio stampa - Spese per la redazione e diffusione di materiale di informazione e documentazione di articoli di stampa (cap. n. 30) — L. 200.000.000

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (capitolo n. 122) — » 10.000.000

— » 210.000.000

(per indilazionabili esigenze connesse con la situazione in Alto Adige).

Funzionamento dell'Unità ospedaliera della Croce Rossa Italiana inviata nel Congo per l'assistenza medica delle Forze di emergenza dell'O.N.U. (cap. n. 148 *bis*) — » 400.000.000
(assegnazione indispensabile per assicurare il funzionamento della predetta Unità ospedaliera).

Ministero della pubblica istruzione:

Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà anche non statale (cap. n. 202) — » 80.000.000
(per urgenti lavori di manutenzione e di restauro a monumenti di carattere artistico e storico, prima non prevedibili).

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. nn. 145 e 194) — » 650.000.000

(per interventi di pronto soccorso nelle località più gravemente colpite dai recenti fenomeni alluvionali).

Spese per l'esecuzione di opere pubbliche (cap n. 180) . . . . L. 50.000.000
(per urgenti lavori di manutenzione allo stabile demaniale sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Ministero della difesa:

Spese riservate dello Stato Maggiore della Difesa e degli Organi Centrali e Territoriali della Difesa (cap. n. 177) . . . . . . » 175.000.000
(per sopravvenute maggiori esigenze connesse con i recenti avvenimenti nel Congo).

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Fitto di locali (cap. n. 23) . . . . . » 3.000.000
(in relazione al temporaneo affitto di locali per imprescindibili esigenze prima non prevedibili).

L. 1.785.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 27 giugno 1961, nn. 543 e 544; 3 agosto 1961, n. 908; 23 ottobre 1961, n. 1114; 29 ottobre 1961, n. 1124; 31 ottobre 1961, nn. 1115 e 1119;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, è autorizzato il prelevamento di lire 1.785.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il medesimo esercizio:

Ministero del tesoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:

Uffici di Presidenza:

Cap. n. 59-*bis* (di nuova istituzione). — Spese postali e telegrafiche . L. 18.000.000

Consiglio superiore della pubblica amministrazione:

Cap. n. 237. — Spese per l'impianto dell'Albo dei dipendenti civili dello Stato per l'impianto degli uffici, per registri, stampati e cancelleria . . . . » 23.000.000

Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni:

Cap. n. 382. — Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Amministrazioni centrali e per l'acquisto del relativo materiale tecnico accessorio . . . . L. 110.000.000

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del tesoro:

Amministrazione delle pensioni di guerra:

Cap. n. 515. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie da rendere, anche col sistema del cottimo, per conto e nell'interesse del servizio delle pensioni di guerra (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . » 8.000.000

Risarcimenti danni di guerra:

Cap. n. 524. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, nonchè dei servizi centrali e periferici incaricati dell'accertamento, liquidazione e pagamento dei danni di guerra e di tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio . . . » 50.000.000

Ministero delle finanze

Spese generali:

Cap. n. 36. — Spese casuali . . » 8.000.000

Ministero degli affari esteri

Spese generali:

Cap. n. 30. — Servizio stampa. Spese per abbonamenti ed acquisto di giornali e pubblicazioni quotidiane e periodiche e di bollettini di Agenzie di informazione italiani e stranieri per il Ministero e per abbonamenti a giornali italiani e bollettini di Agenzie di informazioni italiani e stranieri per le Rappresentanze all'estero e per le Organizzazioni internazionali. Spese per la Rassegna stampa italiana ed estera. Spese per la compilazione, la riproduzione e la diffusione di bollettini stampa delle Rappresentanze all'estero. Spese per la redazione e diffusione di materiale di informazione e documentazione di articoli di stampa, nonchè per la pubblicazione e diffusione di numeri speciali. Spese per il funzionamento macchine ufficio stampa e per installazione apparecchi radio a sistema stampante. Spese per visite di giornalisti stranieri in Italia. Spese per traduzioni. Spese per riproduzione di articoli di stampa mediante procedimento fotografico . . . . » 200.000.000

Spese diverse:

Cap. n. 122. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Accensione di crediti »). — Funzionamento dell'Unità ospedaliera della Croce Rossa Italiana inviata nel Congo per l'assistenza medica delle Forze di emergenza dell'O.N.U.. . » 400.000.000

Ministero della pubblica istruzione

Spese per le antichità e belle arti:

Cap. n. 202. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà anche non statale e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera. Assegno per il sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello. Spese per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma. Spese per la conservazione dei monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memorie di fatti patriottici o di persone illustri. Concorso nella spesa per restauri a monumenti di proprietà non statale di carattere storico e artistico . . . . » 80.000.000

Ministero dei lavori pubblici

Spese relative al pronto soccorso:

Cap. n. 145. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 maggio 1928, n. 833; decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; legge 3 febbraio 1951, n. 164 e legge 23 febbraio 1952, n. 100) . . . . . » 600.000.000

Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma:

Cap. n. 180. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi . . . . . . » 50.000.000

Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari:

Cap. n. 194. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi, nonchè per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità. . . . . » 50.000.000

Ministero della difesa

Servizi speciali:

Cap. n. 177. — Spese riservate dello Stato Maggiore della Difesa e degli Organi centrali e territoriali della Difesa . . . . » 175.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo

Spese generali:

Cap. n. 23. — Fitto di locali . . L. 3.000.000

L. 1.785.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1961.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1960, n. 110, concernente la sostituzione di alcuni componenti effettivi e supplenti del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, n. 293, concernente la composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Il dott. Egidio Ortona, ambasciatore, direttore generale affari economici del Ministero degli affari esteri, è nominato membro effettivo del Comitato in sostituzione del dott. Casto Caruso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Parma e considerata la necessità di provedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Parma presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ciaburri dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Magnani dott. Quintino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Sissa ing. Socrate, rappresentante del Genio civile;

Verzali dott. Gualtiero, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Lavezzini dott. Vittorio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guatelli geom. Giovanni, Fariselli geom. Arrigo, Serventi Giuseppe, Rodolfi Walter, Lindi Giorgio, Alfieri Rosolino e Gandolfi Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Juvarra dott. Fernando, Riccomini ing. Generoso, Bosi Arnaldo e Forti dott. Riccardo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Orsi perito agrario cav. uff. Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1532)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Udine e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Udine presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Burba rag. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Bonanni dott. Aristide, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Nicoli dott. ing. Cesare, rappresentante del Genio civile;

Spivach dott. Aldo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gragnolini dott. G. Battista, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Urli Giuseppe, Bravo Carlo, Bellina Eligio, Fresco dott. Pietro, Migliorini Giovanni, Finotto Giuseppe e Tion insegnante Luciano, rappresentanti dei lavoratori;

Grillo dott. Ermanno, Freschi geom. Luigi, Miani Norino e Venturelli dott. Leone, rappresentanti dei datori di lavoro;

Marinelli Marinello, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1531)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Caserta presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tatavitto dott. Pietro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Lombardi dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Farro ing. Luigi, rappresentante del Genio civile;

Iannotta rag. Gennaro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Del Plato dott. Alfredo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ievoli rag. Domenico, Campolattano dott. Giuseppe, Cerreto Italo, Ricci Carmelo, Spiezia Giuseppe, Di Sarno Pietro e D'Abrosca Graziano, rappresentanti dei lavoratori;

Camigliano Amedeo, Cicala Alessandro, Campanile dott. Castaldo Massimo e Testi dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rossetti Andrea, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1533)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Savona presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fiori dott. Alessandro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Morciano dott. Armando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Schiavello geom. Damiano, rappresentante del Genio civile;

Molinari Giovanni Battista, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Baldelli dott. Bruno, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vallarino Angelo, Vigo rag. Renato, Viazzi Pietro, Imovigli Santo, Argenta Mario, Burzio Giovanni e Spano Ottavio, rappresentanti dei lavoratori;

Bertone comm. Alberto, Marconcini dott. Giuliano, Depperu rag. Mario e Orio comm. Aurelio Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gadani geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1962.

Determinazione dell'aggio di riscossione dell'imposta di soggiorno dovuto alla Banca nazionale del lavoro, per l'anno 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E PER LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale n. 2/1105 del 17 marzo 1961, col quale, a' termini del richiamato regio decreto-legge, è stato affidato alla Banca nazionale del lavoro l'incarico di provvedere, per il triennio 1961-1963, al servizio unitario di riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica in cui il tributo si applica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'aggio sull'importo delle riscossioni, dovuto al predetto Istituto, per l'anno 1962;

Decreta:

L'aggio dovuto alla Banca nazionale del lavoro sull'importo delle riscossioni dell'imposta di soggiorno è determinato, per l'anno 1962, nella misura del 7 % (sette per cento).

Roma, addì 3 marzo 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo
FOLCHI

(1598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1962, è stato respinto il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 16 n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054, dal dott. Antonio Fabrio, magistrato di Corte di appello, contro il provvedimento ministeriale in data 24 luglio 1958, con cui veniva rigettata l'istanza del medesimo diretta ad ottenere il riconoscimento di una maggiore anzianità nella qualifica di magistrato di Corte di appello.

(1590)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto ministeriale n. 1143 del 20 febbraio 1962, sono state apportate le modifiche agli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27 e 28 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(1589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 61, il ricorso straordinario prodotto il 23 aprile 1958 dalla prof.ssa Di Menna Gaetana contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 1427 del 3 marzo 1958, con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico avanzato dalla stessa insegnante contro la qualifica di « valente » attribuitale per l'anno scolastico 1956-57, è stato respinto.

(1571)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 gennaio 1962 « Contingente tariffario di ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1%, da importare in esenzione daziaria nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 22 febbraio 1962; all'art. 1, secondo capoverso, terz'ultima riga, in luogo di « ... l'intesa col » leggasi: « ... d'intesa col »; all'art. 3, penultima riga, in luogo di « ... prevista e assoggettato » leggasi: « ... prevista o assoggettato ».

(1635)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 9 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,88	620,90	620,87	620,83	620,84	620,88	620,87	620,90	620,88	620,90
$ Can. .	591,05	591,15	591 —	591,05	590,70	591,05	590,98	591 —	591,05	591 —
Fr. Sv. .	143,17	143,17	143,15	143,15	143,17	143,17	143,15	143,15	143,17	143,21
Kr. D. .	90,28	90,26	90,30	90,27	90,25	90,28	90,265	90,215	90,28	90,28
Kr. N. .	87,18	87,17	87,20	87,165	87,15	87,16	87,175	87,20	87,18	87,18
Kr. Sv. .	120,41	120,40	120,41	120,385	120,40	120,41	120,41	120,40	120,41	120,40
Fol.	171,70	171,68	171,71	171,70	171,65	171,70	171,69	171,70	171,70	171,70
Fr. B.	12,47	12,475	12,475	12,47375	12,4725	12,46	12,473	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.) .	126,71	126,72	126,72	126,71	126,69	126,70	126,69	126,70	126,71	126,70
Lst.	1748,40	1748 —	1747,75	1747,90	1747,75	1748,40	1748 —	1748,30	1748,40	1747,90
Dm. occ. .	155,21	155,23	155,24	155,235	155,21	155,20	155,235	155,25	155,21	155,25
Scell. Austr. .	24,03	24,035	24,04	24,0425	24 —	24,03	24,041	24,04	24,03	24,035
Escudo Port.	21,79	21,80	21,75	21,805	21,80	21,78	21,7925	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 9 marzo 1962

Rendita 5 % 1935	109,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1962

1 Dollaro USA	620,86
1 Dollaro canadese	591,015
1 Franco svizzero	143,15
1 Corona danese	90,267
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,397
1 Fiorino olandese	171,695
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,70
1 Lira sterlina	1747,95
1 Marco germanico	155,235
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo port.	21,799

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1961, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1961, registro n. 4 difesa-Aeronautica, foglio n. 243;

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti addì 23 novembre 1961, registro n. 43 difesa-Aeronautica, foglio n. 148;

Considerato che il consigliere di 1ª classe dott. Cribari Francesco, segretario della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non potrà esplicare tali mansioni perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dott. Cribari Francesco, segretario della Commissione esaminatrice del concorso indicato in preambolo, è sostituito in tale incarico dal consigliere di 1ª classe dott. Gramegna Luigi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1962
Registro n. 8 difesa-Aeronautica, foglio n. 299. — LAZZARINI

(1604)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quattordici posti di vice segretario in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 29 dicembre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 10, del 1°-31 ottobre 1961, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1961, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 254, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quattordici posti di vice segretario in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 29 dicembre 1960.

(1599)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a sedici posti di applicato aggiunto in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 16 luglio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 10, del 1°-31 ottobre 1961, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1961, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 68, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a sedici posti di applicato aggiunto in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 16 luglio 1960.

(1600)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che con circolare n. 107, disp. 7ª in data 17 febbraio 1962 del Giornale militare ufficiale 1962 del Ministero difesa-Esercito è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1962, registro n. 6 difesa-Esercito, foglio n. 28, che dichiara i vincitori del concorso per il reclutamento di centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 6 settembre 1960.

(1603)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinquecento posti di allievo guardia forestale indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato n. 12 del dicembre 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1961, registro n. 5, foglio n. 137, che approva la graduatoria generale di merito relativa al concorso per cinquecento posti di allievo guardia forestale.

(1601)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1961 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 22 febbraio 1962, pubblica il decreto ministeriale 19 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1961, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 265, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria), indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1960.

(1602)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.